

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo €. 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Grafica Veneta S.p.A. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 28 Dicembre 1988 n. 75

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2004 N. 28

Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza.

pag. 191

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2004 N. 29

Attività della Regione Liguria per l'affermazione dei valori della memoria del martirio e dell'esodo dei Giuliani e Dalmati. pag. 196

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2004 N. 30

Disciplina delle associazioni di promozione sociale. pag. 198
LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2004 N. 31

Norme procedurali per lo svolgimento del referendum previsto dall'articolo 123, comma 3, della Costituzione. pag. 203

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2004 N. 32

Norme per la pubblicazione e la diffusione del Bollettino Ufficiale. pag. 205

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2004 N. 33

Proroga dei termini stabiliti dall'articolo 6, commi 1 e 4 della legge regionale 29 marzo 2004 n. 5, come modificata dalla legge regionale 24 settembre 2004 n. 17. pag. 209

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2004 N. 34

Proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 e modifiche alla legge regionale 12 marzo 2003 n. 8. pag. 210

REGOLAMENTO REGIONALE 24 dicembre 2004 N. 2

Regolamento per la disciplina dei criteri di accesso al fondo regionale di cui all'articolo 10 bis della legge regionale 5 agosto 1987 n. 25 (contributi regionali per il recupero edilizio abitativo e altri interventi programmati). pag. 212

AVVISO

Legge regionale 10 luglio 2003 n. 21 (interventi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione), pubblicata nel B.U. 30 luglio 2003 n. 11 - parte I: esito favorevole esame di compatibilità da parte della Commissione Europea. pag. 213

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2004 n. 28

Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Finalità)

1. La Regione promuove, favorisce e sostiene politiche locali finalizzate ad assicurare efficaci misure di integrazione del sistema di sicurezza volte al conseguimento di una serena e civile convivenza nelle città e nel territorio ligure.

2. Tali politiche comprendono azioni di natura preventiva, pratiche di conciliazione e mediazione dei conflitti, educazione alla convivenza nel rispetto del principio di legalità.

3. La Regione coordina e integra le proprie funzioni di programmazione con i principi e le finalità stabiliti dalla presente legge ed in particolare con la programmazione in materia sociale, di riqualificazione urbana e ambientale, di protezione civile e di sicurezza stradale.

Articolo 2

(Osservatorio regionale per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini)

1. È istituito presso la Presidenza della Giunta regionale l'Osservatorio regionale per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini, quale strumento di supporto per le attività della Regione in materia di integrazione del sistema di sicurezza. In particolare l'Osservatorio provvede:

- a) alla raccolta dei dati e al monitoraggio dei fenomeni criminosi che interessano il territorio ligure;
- b) allo studio dei fenomeni e delle tendenze

relativi alla sicurezza e alle aree di criticità al fine di garantire il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, anche attraverso elaborazioni statistiche;

- c) alla elaborazione e presentazione alla Giunta regionale e al Consiglio regionale di una relazione annuale sugli ambiti di propria competenza.

Articolo 3

(Consulta regionale per la sicurezza urbana e del territorio ligure)

1. È istituita la Consulta regionale per la sicurezza urbana e del territorio ligure con funzioni consultive in relazione alle attività di indirizzo e coordinamento esercitate in materia dalla Giunta regionale.
2. La Consulta di cui al comma 1 esprime parere obbligatorio sugli atti di programmazione e sugli interventi regionali per la sicurezza, nonché:
 - a) in relazione a protocolli, accordi e contratti, finalizzati a creare un miglior coordinamento con le istituzioni preposte alla tutela dell'ordine pubblico;
 - b) sui criteri e le priorità per la concessione di contributi diretti alla realizzazione dei progetti di cui all'articolo 7 annualmente stabiliti dalla Giunta;
 - c) sui progetti integrati per la sicurezza di cui all'articolo 7, sentiti i Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) e successive modificazioni e integrazioni, territorialmente competenti.
3. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta del parere di cui al comma 2 senza che tale parere sia stato reso, esso si intende favorevole.
4. La Consulta promuove studi, convegni e ogni attività diretta alla massima diffusione della cultura della legalità, anche attraverso intese con le Autorità scolastiche e le Università liguri.

5. La Consulta di cui al comma 1 è composta da:
- il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che la presiede;
 - i Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia;
 - quattro Sindaci designati dall'ANCI, di cui due scelti tra i Sindaci dei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.
6. Per l'esercizio della funzione di cui al comma 2 lettera c), la composizione della Consulta è integrata da quattro esperti scelti, secondo la procedura stabilita dalla legge regionale 14 dicembre 1993 n. 55 (norme in materia di nomine di competenza della Regione), tra soggetti di comprovata competenza professionale e scientifica nel campo sociale, della sicurezza e della prevenzione del crimine.
7. Per l'esercizio della funzione di cui al comma 2 lettera a), la composizione della Consulta è integrata da tre rappresentanti delle strutture sindacali provinciali territorialmente interessate e appartenenti alle organizzazioni del comparto sicurezza dotate di maggiore rappresentatività numerica a livello nazionale.
8. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e permane in carica l'intera legislatura.
9. Ai componenti della Consulta di cui al comma 6 spettano i compensi previsti dalla tabella B della legge regionale 4 giugno 1996 n. 25.

Articolo 4

(Valutazione di impatto sociale)

- La Regione promuove e favorisce, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, pareri e studi su richiesta degli Enti Locali in materia di impatto sicurezza e impatto sociale dei progetti di opere pubbliche.

Articolo 5

(Programma triennale per la promozione della sicurezza dei cittadini)

- Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il Programma triennale di promo-

zione della sicurezza dei cittadini che contiene gli indirizzi relativi agli interventi regionali per lo sviluppo del sistema integrato di sicurezza, elaborati sulla base dei dati, raccolti dall'Osservatorio di cui all'articolo 2, in merito alla distribuzione sul territorio regionale delle diverse tipologie di reato.

Articolo 6

(Interventi regionali di finanziamento)

- La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1 e sulla base degli indirizzi definiti nel programma triennale di cui all'articolo 5, concede finanziamenti per la realizzazione di progetti diretti a favorire un sistema integrato di sicurezza nel territorio regionale.
- La Giunta regionale stabilisce annualmente i criteri e le priorità per la concessione di contributi diretti alla realizzazione dei progetti di cui al presente articolo.
- I finanziamenti di cui al comma 1 non possono superare il 50 per cento dell'ammontare complessivo di ogni singolo progetto.

Articolo 7

(Progetti integrati per la sicurezza)

- I progetti integrati per la sicurezza possono essere presentati dai Comuni anche su proposta dei seguenti soggetti singoli o associati:
 - associazioni o comitati costituiti per la valorizzazione di comuni, quartieri, strade, nonché condomini, ovvero gruppi di condomini legalmente costituiti;
 - consorzi o associazioni tra imprese o lavoratori autonomi;
 - organizzazioni sindacali dei lavoratori, di categoria, professionali e interprofessionali;
 - associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale o iscritte nell'albo regionale di cui alla legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 (disciplina del volontariato);
 - istituzioni scolastiche.

2. I progetti di cui al comma 1 devono contribuire a:

- a) migliorare le condizioni ambientali e sociali delle zone di degrado urbano;
- b) promuovere interventi in ambiti maggiormente esposti al rischio derivante dalla criminalità diffusa e dove è più forte l'insicurezza;
- c) prevenire i fenomeni di violenza nei confronti di donne, minori e anziani;
- d) prevedere l'installazione di sistemi di sicurezza attivi e passivi finalizzati al controllo delle aree e delle attività a rischio.

Articolo 8

(Accordi di programma per la sicurezza)

1. Per la definizione ed il finanziamento di progetti e programmi specifici di intervento, a valenza regionale, in armonia con le finalità ed i principi della presente legge, la Regione promuove uno o più accordi di programma, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali) predisponendo un'azione integrata e coordinata di Comuni, Province, amministrazioni statali o di altri soggetti pubblici interessati relativamente all'area di riferimento oggetto dell'accordo.

Articolo 9

(Modalità di concessione dei finanziamenti)

1. Entro il 31 marzo di ogni anno i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1 presentano alla Regione apposita domanda di concessione dei contributi di cui all'articolo 6, corredata dal relativo progetto e dal preventivo di spesa.
2. La Giunta regionale, acquisito il parere della Consulta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), provvede all'erogazione dei contributi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sulla base di apposita graduatoria.

Articolo 10

(Fondazione regionale per il sostegno alle vittime dei reati)

1. La Regione, in attuazione delle proprie politi-

che di solidarietà sociale, promuove la costituzione della Fondazione regionale per il sostegno alle vittime dei reati con altri soggetti pubblici o privati.

Articolo 11

(Norma transitoria)

1. In fase di prima applicazione, la Giunta regionale stabilisce criteri e priorità per la concessione dei contributi di cui agli articoli 6 e 8 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. In sede di prima applicazione la Consulta di cui all'articolo 3 è costituita entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 12

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2004:
 - a) prelevamento di euro 50.000,00 in termini di competenza e di cassa dall'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente";
 - b) prelevamento di euro 3.000.000,00 in termini di competenza e di cassa dall'U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di Conto Capitale";
 - c) aumento di euro 50.000,00 in termini di competenza e di cassa dell'U.P.B. 1.102 "Spesa per l'attività di Governo";
 - d) istituzione nell'Area I -Istituzionale- dell'U.P.B. 1.202 "Politiche per la sicurezza e la tutela del cittadino" con la dotazione di euro 3.000.000,00 in termini di competenza e di cassa.
2. Agli oneri previsti dall'articolo 3 comma 9 si provvede mediante lo stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.102 "Spesa di funzionamento".
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata

nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 24 dicembre 2004

IL PRESIDENTE:
Sandro Biasotti

**NOTE INFORMATIVE RELATIVE
ALLA LEGGE REGIONALE
24 DICEMBRE 2004 N. 28**

Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'iter di formazione della legge

I) La proposta di legge n. 319 è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri: E.B. Valenziano, F. Orsi, N. Abbundo, F. Negri, G.B. Cerruti, E. Ferrero e R. Levaggi, in data 3 agosto 1999;

II) è stata assegnata alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 23, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio;

III) la proposta di legge n. 324 è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri: E.B. Valenziano, N. Abbundo, F. Orsi, G.B. Cerruti, E. Ferrero, R. Levaggi e F. Negri, in data 20 settembre 1999;

IV) è stata assegnata alla I Commissione consiliare ai sensi degli articoli 23, primo comma, e 25 del Regolamento interno del Consiglio;

V) la proposta di legge n. 325 è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri: E.B. Valenziano, N. Abbundo, F. Orsi, G.B. Cerruti, E. Ferrero, R. Levaggi e F. Negri, in data 20 settembre 1999;

VI) è stata assegnata alla III Commissione, ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento interno del Consiglio e alla I Commissione per il parere di cui all'articolo 25, primo comma, del Regolamento stesso;

VII) la proposta di legge n. 326 è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa del Consigliere G. Plinio in data 20 settembre 1999;

VIII) è stata assegnata alla III Commissione, ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento interno del Consiglio e alla I Commissione per il parere di cui all'articolo 25, primo comma, del Regolamento stesso;

IX) la proposta di legge n. 349 è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri: P. Perfigli, M. Veschi, P. Capelli, M. Costa, G. Corradi, F. De Simone, G. Tarantino, D. Bonamigo, V. Cavallo, L. Collecchio, M. Berruti, M. Ratti, O. Leardini e B. Sessarego, in data 11 novembre 1999;

X) è stata assegnata alla I Commissione consiliare ai sensi degli articoli 23, primo comma e 25 del Regolamento interno;

XI) la II Commissione consiliare, nella seduta del 17 gennaio 2000, esaminando la proposta di legge n. 319 ha proposto, d'accordo con i Presidenti della I e III Commissione, che tutte le proposte di legge suddette venissero riassegnate alla I Commissione ai sensi degli articoli 23 e 25 del Regolamento interno;

XII) la I Commissione ha elaborato un testo unificato delle suddette proposte di legge nella seduta del 21 febbraio 2000;

XIII) la I Commissione consiliare ha espresso parere favorevole a maggioranza nella seduta del 23 febbraio 2000;

XIV) il testo unificato è stato esaminato e approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 28 febbraio 2000;

XV) il Commissario del Governo per la Regione Liguria, con nota prot. n. 724/Atti del 10 marzo 2000, ha rinviato a nuovo esame del Consiglio regionale, ai sensi del previgente articolo 127 della Costituzione, la legge in oggetto;

XVI) la I Commissione consiliare ha stabilito all'unanimità di proporre al Consiglio il non passaggio agli articoli del testo unificato, nella seduta del 13 giugno 2001;

XVII) la proposta di legge n. 89 è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri: M. Iacobucci, G. Gadolla e E. Minasso, in data 28 dicembre 2000;

XVIII) è stata assegnata alla I Commissione consiliare ai sensi degli articoli 23, primo comma, e 25 del Regolamento interno del Consiglio;

XIX) la proposta di legge n. 96 è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa del Consigliere F. Brogna, in data 11 gennaio 2001;

XX) è stata assegnata alla I Commissione consiliare ai sensi degli articoli 23, primo comma, e 25 del Regolamento interno del Consiglio;

XXI) la proposta di legge n. 182 è stata presentata al Consiglio regionale su proposta del Consigliere G. Paladini, in data 26 novembre 2001;

XXII) è stata assegnata alla I Commissione consiliare ai sensi degli articoli 23, primo comma, e 25 del Regolamento interno del Consiglio;

XXIII) la proposta di legge n. 183 è stata presentata al Consiglio regionale su proposta del Consigliere G. Paladini, in data 27 novembre 2001;

XXIV) è stata assegnata alla I Commissione consiliare ai sensi degli articoli 23, primo comma, e 25 del Regolamento interno del Consiglio;

XXV) la proposta di legge n. 188 è stata presentata al Consiglio regionale su proposta dei Consiglieri: E.B. Valenziano, G. Macchiavello, L. Morgillo, A. Barbero, P. Gilardino, N. Abbundo, M. Maggi, G. Gadolla, M. Iacobucci, E. Minasso, M. Di Spigna, R. Magnani, S. Castellaneta, F. Bruzzone, G. Barci, F. Broglia, in data 5 dicembre 2001;

XXVI) è stata assegnata alla I Commissione consiliare ai sensi degli articoli 23, primo comma, e 25 del Regolamento interno del Consiglio;

XXVII) la proposta di legge n. 263 è stata presentata al Consiglio regionale su proposta del Consigliere G. Paladini, in data 7 agosto 2002;

XXVIII) è stata assegnata alla I Commissione consiliare ai sensi degli articoli 23, primo comma, e 25 del Regolamento interno del Consiglio;

XXIX) la proposta di legge n. 271 è stata presentata al Consiglio regionale su proposta dei Consiglieri: G. Ronzitti, V. Cavallo, P. Perfigli, M. Veschi, F. Vassallo, M. Costa, G. Mori, A. Fortunati, in data 30 settembre 2002;

XXX) è stata assegnata alla I Commissione consiliare ai sensi degli articoli 23, primo comma, e 25 del Regolamento interno del Consiglio;

XXXI) la proposta di legge n. 325 è stata presentata al Consiglio regionale su proposta dei Consiglieri: G. Paladini e G. Mori, in data 12 maggio 2003;

XXXII) è stata assegnata alla I Commissione consiliare ai sensi degli articoli 23, primo comma, e 25 del Regolamento interno del Consiglio;

XXXIV) la Giunta regionale, su proposta del Presidente, Sandro Biasotti, ha adottato il disegno di legge di deliberazione n. 102 in data 10 giugno 2003;

XXXV) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 11 giugno 2003, dove ha acquisito il numero d'ordine 329;

XXXVI) è stata assegnata alla I Commissione consiliare ai sensi degli articoli 23, primo comma, e 25 del Regolamento interno del Consiglio;

XXXVII) la I Commissione ha elaborato un testo unificato dei suddetti progetti di legge e del testo unificato delle proposte di legge nn. 319/1999, 324/1999, 325/1999, 326/1999 e 349/1999 e ha espresso parere favorevole a maggioranza nella seduta del 3 novembre 2004;

XXXVIII) il testo unificato è stato esaminato e approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 20 dicembre 2004;

XXXIX) la legge entra in vigore il 13 gennaio 2005.

2. Relazione al consiglio regionale

Relazione (Consigliere M.A. Ceppellini)

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

il tema della sicurezza riveste notevole importanza sia a livello nazionale sia a livello regionale dove sono state presentate diverse proposte di legge ed un disegno di legge, dei quali questo testo rassegnato al Consiglio rappresenta la unificazione. L'ordine e la sicurezza pubblica sono beni che ogni società dovrebbe garantire ai propri componenti e che costituiscono lo stesso presupposto del contratto sociale. Molti scrittori hanno teorizzato che le società primitive, assolutamente libere, hanno rinunciato ad una parte della propria libertà e stipulato con lo Stato un "contratto sociale" con il quale, in cambio della cessione di una "quota" della libertà vengono garantite sicurezza interna e difesa esterna. La sicurezza quindi costituisce un valore essenziale per l'esistenza di una società rappresentandone in qualche modo il presupposto. L'aumento della popolazione, il degrado ambientale, i flussi migratori dai paesi poveri verso i paesi più ricchi, il terrorismo internazionale e altri fattori, rendono ora più difficile realizzare standard di sicurezza soddisfacenti. La pubblica sicurezza richiede perciò sempre più una visione strategica e unitaria, scevra da divisioni e incertezze, proprio perché l'esigenza di assicurare libertà e garanzie ne rende inevitabilmente complessa la gestione. Proprio in uno scenario del genere la I Commissione ha licenziato a larga maggioranza il testo ora all'esame del Consiglio che raccoglie le varie proposte di legge a suo tempo presentate nonché un disegno presentato dalla Giunta ed intende rappresentare il contributo della regione Liguria all'attività di prevenzione della micro-criminalità diffusa su tutto il territorio, prevedendo finanziamenti di specifici progetti al fine di contenere il fenomeno suddetto. Si desidera, peraltro, precisare che la I Commissione ha predisposto un testo che sia compatibile con la competenza riconosciuta alle regioni in materia. Lo Stato ha infatti, in materia di sicurezza, legislazione esclusiva; da ciò è derivato un intervento da parte della nostra regione non invasivo. Tornando al testo unificato, questo prevede poi l'istituzione dell'Osservatorio regionale per la sicu-

rezza e la qualità della vita dei cittadini, quale strumento di supporto per le attività della Regione in materia di sicurezza nonché l'erogazione da parte dell'ente regionale di finanziamenti per la realizzazione di progetti diretti a favorire un sistema integrato di sicurezza nel territorio ligure. Viene, inoltre, prevista la costituzione di una Fondazione regionale per il sostegno alle vittime di reati allo scopo di assicurare, a costoro o alle loro famiglie, un sostegno. Al termine di questa relazione, auspico che il Consiglio regionale voglia esprimersi favorevolmente sul testo unificato già approvato a maggioranza dalla I Commissione.

3. Note agli articoli

Note all'articolo 3:

- La legge 1° aprile 1981, n. 121 è pubblicata nella G.U. 10 aprile 1981, n. 100, S.O.;
- la legge regionale 14 dicembre 1993, n. 55 nel B.U. 5 gennaio 1994, n. 1, p.I.;
- la legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 è pubblicata nel B.U. 19 giugno 1996 n. 13, p.I.

Nota all'articolo 7

- La legge regionale 28 maggio 1992, 15 è pubblicata nel B.U. 10 giugno 1992 n. 10, p.I.

Nota all'articolo 8

- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è pubblicato nella G. U. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2004 n. 29

Attività della Regione Liguria per l'affermazione dei valori della memoria del martirio e dell'esodo dei Giuliani e Dalmati.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Principi)

1. La Regione Liguria attua, promuove e sostiene attività dirette a diffondere e valorizzare, anche rivedendolo nella sua operante attualità, il patrimonio storico, culturale e politico della memoria del martirio e dell'esodo dei Giuliano - Dalmati, tragedia nazionale e testimonianza della brutale violazione dei principi di libertà, di rispetto dei diritti umani e di autodeterminazione proclamati dalla Carta Costituzionale, dalla Carta dell'ONU e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.

Articolo 2

(Attività)

1. Le attività di cui all'articolo 1 possono riguardare:
 - a) pubblicazione di studi, ricerche e saggi, raccolta di materiali e testimonianze in ordine alle vicende del martirio e dell'esodo dei Giuliano - Dalmati e dell'insediamento di comunità giuliane e dalmate in Liguria;
 - b) iniziative volte a diffondere fra i giovani, nella scuola e nei luoghi di lavoro, la conoscenza storica della tragedia del martirio e dell'esodo dei Giuliano - Dalmati;
 - c) allestimento di mostre e organizzazione di convegni di studio e di pellegrinaggi nei luoghi della memoria, sia nelle terre rimaste italiane sia, in quanto possibile, in quelle della Repubblica di Slovenia e della Repubblica di Croazia;
 - d) concorso mediante premi e contributi a tesi di laurea, a opere letterarie, cinematografiche e teatrali;
 - e) manifestazioni celebrative sia nel territorio ligure sia nelle località giuliane e dalmate teatro di episodi significativi della tragedia giuliano-dalmata previo contatto con le autorità locali;
 - f) iniziative diverse dalle precedenti che siano però consone agli scopi ed allo spirito di cui all'articolo 1.

Articolo 3

(Concorso regionale per le scuole liguri e
"Giornata della Memoria" o
"Giorno del Ricordo")

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale indice annualmente un concorso intitolato "Il sacrificio degli Italiani della Venezia Giulia e della Dalmazia: mantenere la memoria, rispettare la verità, impegnarsi per garantire i diritti dei popoli", riservato agli studenti delle scuole medie della Liguria.
2. La Commissione giudicatrice è presieduta dal Presidente del Consiglio regionale o da un componente dell'Ufficio di Presidenza da lui delegato. Di essa fanno parte altri due Consiglieri regionali, designati dall'Ufficio di Presidenza, e due esperti designati dalla Presidenza ligure dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia; inoltre l'Università di Genova potrà designare un esperto e l'Autorità scolastica regionale potrà designare due docenti previo accordo con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
3. Il bando di concorso è indetto e comunicato a tutte le scuole medie della Liguria entro il 30 novembre di ogni anno; gli elaborati devono essere trasmessi alla competente struttura consiliare entro la data indicata nel bando, determinata in modo da consentire la valutazione entro la prima settimana del febbraio successivo. La proclamazione dei vincitori è effettuata in occasione della celebrazione della "Giornata della Memoria" o "Giorno del Ricordo", fissata per il giorno 10 febbraio di ogni anno.
4. Gli studenti proclamati vincitori del concorso, in numero non superiore a quaranta, e i loro accompagnatori sono premiati con un viaggio, a spese del Consiglio regionale, nelle terre della Venezia Giulia e della Dalmazia, secondo itinerari predisposti annualmente, visitando il Sacratio di Redipuglia e le foibe di Basovizza e Monrupino, nonchè gli altri luoghi simbolo della tragedia giuliano-dalmata di volta in volta individuati ed accessibili.
5. Il giorno 10 febbraio di ogni anno si commemora con manifestazione ufficiale nell'aula consiliare il "Giorno della Memoria" al fine di conservare e rinnovare la memoria della tra-

gedia degli Italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli Istriani, Fiumani e Dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. La manifestazione è organizzata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, di concerto con l'articolazione ligure della Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.

Articolo 4

(Approvazione e finanziamento dei programmi di attività)

1. L'approvazione dei programmi di attività, concertati con l'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, è affidata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che, valutati i mezzi occorrenti al loro finanziamento, determina la misura della partecipazione consiliare alla copertura delle relative spese.

Articolo 5

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con lo stanziamento dell'U.P.B. 1.101 "Spesa per l'assemblea legislativa regionale" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Articolo 6

(Dichiarazione d'urgenza)

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 24 dicembre 2004

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

**NOTE INFORMATIVE RELATIVE
ALLA LEGGE REGIONALE
24 dicembre 2004 N. 29**

Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'iter di formazione della legge

- a) *La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri: F. Amoretti, A. Barbero, G. Macchiavello, G. Gaddola, E. Minasso, M. Maggi, F. Bruzzone, R. Magnani, M. Iacobucci, F. Broglia e G. Barci in data 20 aprile 2004, e ha acquisito il numero d'ordine 403;*
- b) *è stata assegnata alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 23, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio e alla I Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 25, primo comma del Regolamento stesso;*
- c) *la II Commissione si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 18 ottobre 2004;*
- d) *la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 27 ottobre 2004;*
- e) *è stata esaminata e approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 20 dicembre 2004;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 30 dicembre 2004.*

2. Relazioni al consiglio regionale

Relazione di maggioranza (Consigliere A. Barbero)

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

con la presente proposta di legge, la Regione Liguria intende intervenire, in analogia ad altre iniziative ormai consolidate nell'ambito del Consiglio regionale, riconoscendo la drammaticità della tragedia che ha colpito le popolazioni Giuliano-Dalmate, con la consapevolezza che il martirio delle vittime della Venezia Giulia e della Dalmazia sta entrando a far parte del patrimonio comune degli Italiani, anche grazie alle prese di posizione del Capo dello Stato che l'ha riconosciuta "tragedia nazionale".

L'approvazione della legge istitutiva del "Giorno del Ricordo", a livello nazionale, ha testimoniato il

graduale recupero della coscienza della verità storica da parte della larga maggioranza delle forze politiche presenti in Parlamento, riconoscendo nella giornata del 10 febbraio il momento di rinnovo della memoria della tragedia degli Italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli Istriani, Fiumani e Dalmati nel secondo dopoguerra.

Scopo principale della proposta di legge è l'attuazione, la promozione e il sostegno di attività dirette a diffondere e valorizzare il patrimonio storico, culturale e politico della memoria del martirio e dell'esodo delle suddette popolazioni, prevedendo, in particolare, oltre le attività elencate all'articolo 2 della proposta, anche l'indizione di un concorso annuale, riservato agli studenti delle scuole medie della Liguria, intitolato "Il sacrificio degli Italiani della Venezia Giulia e della Dalmazia: mantenere la memoria, rispettare la verità, impegnarsi per garantire i diritti dei popoli". Nella stessa giornata del 10 febbraio di ogni anno, è prevista, oltre alla proclamazione dei vincitori del concorso, una commemorazione ufficiale nell'Aula del Consiglio regionale, quale "Giorno della Memoria", organizzata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, di concerto con l'articolazione ligure dell'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.

Auspico, in conclusione, che la suddetta proposta di legge, già ampiamente condivisa da tutte le forze politiche in sede di Commissione, venga suffragata a larga maggioranza da questa Assemblea regionale, al fine di consentire il rapido espletamento del suo iter procedurale.

3. Struttura di riferimento

Servizio Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2004 n. 30

Disciplina delle associazioni di promozione sociale.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Finalità e oggetto della legge)

1. La Regione Liguria riconosce e valorizza il ruolo dell'associazionismo di promozione sociale come espressione di partecipazione, solidarietà, libertà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo e favorisce il suo apporto al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, educativo, culturale, di ricerca etica e spirituale. Determina altresì le modalità di partecipazione delle associazioni di promozione sociale all'esercizio delle funzioni regionali di programmazione e coordinamento nei settori in cui esse operano.
2. La presente legge istituisce il registro regionale delle associazioni di promozione sociale.

Articolo 2

(Associazioni di promozione sociale)

1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni, i movimenti e i gruppi con i requisiti di cui ai commi e agli articoli successivi, che operano senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità della persona umana e costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale, a favore dei loro associati o di terzi.
2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria, tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela di interessi economici degli associati. Non sono altresì considerate associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate, che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, o prevedono il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
3. Possono essere iscritte nel registro regionale solo le associazioni di promozione sociale costituite mediante atto scritto nel quale è indicata la sede legale e sono espressamente previsti:

- a) la denominazione e l'oggetto sociale;
- b) l'assenza di fini di lucro e la previsione che eventuali proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste;
- c) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività e della gratuità delle cariche associative;
- d) l'obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale;
- e) le modalità di scioglimento dell'associazione e il conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, dopo l'eventuale liquidazione, a fini di utilità sociale.

Articolo 3

(Prestazioni degli associati)

1. Per il perseguimento dei fini istituzionali, le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. In caso di particolare necessità, le associazioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
2. Per espletare le attività svolte anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 7, i lavoratori, che facciano parte di associazioni iscritte nel registro, hanno diritto di usufruire di forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti e dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

Articolo 4

(Attività di utilità sociale e risorse economiche)

1. Sono definite attività di utilità sociale quelle tese al conseguimento di finalità di valenza collettiva, espletate nei settori: sociale, so-

cio-sanitario, educativo, ambientale, culturale e di ricerca etica e spirituale, sportivo e ricreativo.

2. Le associazioni di promozione sociale utilizzano per lo svolgimento delle loro attività le risorse economiche derivanti da:

- a) quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi; eredità e donazioni;
- b) contributi dell'Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, della Regione, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- c) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
- d) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Articolo 5

(Registro regionale delle associazioni di promozione sociale)

1. È istituito presso la struttura regionale competente il registro regionale delle associazioni in cui sono iscritte le associazioni di promozione sociale a carattere regionale e i livelli di organizzazione territoriale regionale delle associazioni che hanno carattere nazionale, già iscritte al Registro nazionale di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000 n. 383 (disciplina delle associazioni di promozione sociale). Il Registro è suddiviso in due parti così distinte:

- a) sezione "A", nella quale sono iscritte le associazioni che hanno in Liguria un numero di soci non inferiore a cinquemila, ovvero una presenza organizzata in almeno tre province, che risultino costituite da alme-

no tre anni e dimostrino di aver svolto, per lo stesso periodo, attività continuativa;

- b) sezione "B", nella quale sono iscritte tutte le associazioni che hanno i requisiti e che non soddisfano le condizioni richieste per l'iscrizione alla sezione "A".

2. Per essere iscritte nel registro regionale, le associazioni di promozione sociale, in possesso dei requisiti indicati, inoltrano la domanda d'iscrizione alla Regione nel rispetto delle disposizioni del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 10.

3. Per l'iscrizione nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale le associazioni stesse devono:

- a) avere sede legale in Liguria ed essere costituite da almeno un anno;
- b) avere almeno una sede operativa in Liguria, attiva da non meno di un anno, se iscritte al registro nazionale di cui all'articolo 7 della l. 383/2000;
- c) essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 3.
- d) non essere iscritte in una delle Sezioni del Registro di cui all'articolo 16 della l.r. 30/1998.

4. Il Registro regionale e la sua revisione annuale sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

5. La perdita di uno solo dei requisiti di cui al comma 4 comporta la cancellazione dal Registro.

Articolo 6

(Rapporti con la Regione e con gli Enti locali)

1. La Regione e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono il ruolo dell'associazionismo di promozione sociale nel sistema integrato dei servizi nel rispetto della normativa regionale in materia. A tal fine:

- a) agevolano la partecipazione delle associazioni di promozione sociale al persegui-

mento delle finalità del sistema socio-assistenziale, all'individuazione degli obiettivi della programmazione regionale e locale, nonché alla verifica dell'efficacia dei servizi;

- b) possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 7;
- c) concorrono alla promozione dell'associazionismo e ne favoriscono lo sviluppo, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa;
- d) possono concordare forme specifiche di collaborazione, mediante protocolli d'intesa, con associazioni di rilevanza nazionale o loro federazioni nazionali, regionali e provinciali o comunque associazioni operanti in Liguria, iscritte nel registro regionale.

Articolo 7

(Convenzioni)

1. La Regione, gli Enti locali e altri Enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte nel registro regionale, per lo svolgimento di attività previste dal loro statuto, anche di carattere integrativo a servizi complessi e servizi di prossimità, per i quali le associazioni stesse dimostrano attitudine e capacità operativa.
2. Per la stipula delle convenzioni, è condizione necessaria la presentazione di un progetto da parte delle associazioni.
3. Nella valutazione dei progetti, gli Enti valorizzano i criteri di affidabilità tecnico-organizzativa, di competenza ed esperienza professionale, di radicamento sul territorio del soggetto proponente, nonché di qualità e di adeguatezza del progetto.
4. Le convenzioni contengono in particolare:
 - a) disposizioni dirette a garantire il mantenimento delle condizioni necessarie a svolgere l'attività in modo continuativo riscontrate al momento dell'approvazione del progetto;

b) la copertura assicurativa degli associati per danni arrecati a terzi nello svolgimento dell'attività, nonché contro infortuni e malattie connesse all'attività stessa;

c) l'indicazione del numero degli associati impiegati nell'attività, nonché dei lavoratori dipendenti o autonomi, con specificazione della loro qualifica e delle modalità e tempi di impiego;

d) casi e modalità di risoluzione delle convenzioni.

Articolo 8

(Fondo di promozione per l'associazionismo sociale)

1. La Regione Liguria concorre ad agevolare l'accesso al credito delle associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale, che realizzano investimenti in beni materiali, immateriali e scorte.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere erogati anche dalle banche. A fronte degli stessi è concesso un contributo in conto interessi, in forma attualizzata. Tali finanziamenti si riferiscono a spese di investimento finalizzate all'esercizio di attività delle associazioni di promozione sociale. Le spese riguardano:
 - a) l'acquisto di terreni o del diritto di superficie;
 - b) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione di fabbricati;
 - c) l'acquisto di impianti, macchinari, automezzi e attrezzature;
 - d) l'acquisto di brevetti, licenze, marchi, software, spese per la certificazione di qualità;
 - e) l'adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza;
 - f) scorte nella misura massima del venti per cento dell'investimento totale.
3. Ai fini di cui al presente articolo, è istituito un apposito fondo di promozione per

l'associazionismo sociale disciplinato con specifica deliberazione approvata dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente, che stabilisce le modalità per l'ammissione ai contributi, i criteri di assegnazione e le modalità di rendicontazione della gestione del fondo, nonché i criteri per la stipula delle convenzioni con le banche.

Articolo 9

(Sezione dell'Osservatorio sociale)

1. È istituita all'interno dell'Osservatorio sociale regionale di cui all'articolo 7 della l.r. 30/1998, la Sezione "Associazionismo di Promozione Sociale" di seguito denominata "Sezione dell'Osservatorio".
2. La composizione e il funzionamento della Sezione dell'Osservatorio sono disciplinati con il Regolamento di cui all'articolo 10.
3. La Sezione dell'Osservatorio avanza alla Giunta regionale proposte ai fini della programmazione regionale ed esprime pareri sulle proposte di legge, programmi ed altri atti qualora siano richiesti dagli organi regionali.
4. La Sezione dell'Osservatorio promuove attività formative, studi e ricerche in tema di associazionismo e svolge anche funzioni di monitoraggio sul fenomeno. Cura la diffusione delle informazioni raccolte e redige annualmente un rapporto sul fenomeno dell'associazionismo di promozione sociale in Liguria.
5. La Sezione dell'Osservatorio promuove una conferenza regionale sullo stato dell'associazionismo in Liguria da tenersi ogni tre anni.

Articolo 10

(Regolamento di esecuzione)

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge è emanato un apposito regolamento di esecuzione.
2. Con il regolamento sono altresì disposte le opportune forme di coordinamento con i Registri di cui all'articolo 16 della l.r. 30/1998 e all'articolo 6 della l.r. 15/1992.

Articolo 11

(Abrogazione di norme)

1. È abrogata la legge regionale 14 dicembre 1993 n. 57 (promozione e sviluppo dell'associazionismo).

Articolo 12

(Norma finanziaria)

1.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

a) le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2004:

– prelevamento di quota pari a euro 10.000,00 in termini di competenza e cassa dall'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente";

– prelevamento di quota pari a euro 100.000,00 in termini di competenza e cassa dall'U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale";

– iscrizione di euro 10.000,00 in termini di competenza e cassa all'U.P.B. 10.105 "Azioni a favore di associazioni ed enti operanti in campo sociale";

– istituzione nell'ambito dell'area 10 "Persona, famiglia, associazioni" dell'U.P.B. 10.206 "Interventi a favore di associazioni ed enti operanti in campo sociale – contributi in conto interessi in forma attualizzata" con lo stanziamento di euro 100.000,00 in termini di competenza e di cassa;

b) gli stanziamenti iscritti nell'U.P.B. 18. 102 "Spesa di funzionamento" per gli oneri derivanti dall'articolo 9, comma 5.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio, ad eccezione di quelli derivanti dall'articolo 9, comma 5 ai quali si provvede con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto ob-

bligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 24 dicembre 2004

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

**NOTE INFORMATIVE
RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE
24 DICEMBRE 2004 N. 30**

Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'iter di formazione della legge

- a) *La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri: M. Costa e R. Benvenuto, in data 20 febbraio 2003, e ha acquisito il numero d'ordine 311;*
- b) *è stata assegnata alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 23, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio e alla I Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 25, primo comma del Regolamento stesso;*
- c) *la II Commissione si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta del 20 luglio 2004;*
- d) *la II Commissione si è nuovamente espressa, a seguito dei rilievi effettuati dalla I Commissione, all'unanimità nella seduta del 4 ottobre 2004;*
- d) *la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta del 20 ottobre 2004;*
- e) *è stata esaminata e approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 21 dicembre 2004;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 13 gennaio 2005.*

2. Note agli articoli

Note all'articolo 5

- *La legge 7 dicembre 2000 n. 383 è pubblicata nella G. U. 27 dicembre 2000, n. 300;*
- *la legge regionale 9 settembre 1998 n. 30 è pubblicata nel B.U. 23 settembre 1998, n. 12 p. I.*

Nota all'articolo 10

- *La legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 è pubblicata nel B.U. 10 giugno 1992, n. 10 p. I.*

Nota all'articolo 11

- *La legge regionale 14 dicembre 1993 n. 57 è pubblicata nel B. U. 5 gennaio 1994 n. 1 p. I.*

3. Struttura di riferimento

Settore delle Politiche Sociali e Integrazione Socio Sanitaria

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2004 n. 31

Norme procedurali per lo svolgimento del referendum previsto dall'articolo 123, comma 3, della Costituzione.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Pubblicazione delle deliberazioni statutarie)

1. Il Presidente del Consiglio regionale dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione consiliare di adozione dello Statuto ovvero della deliberazione consiliare di modifica dello stesso, entro dieci giorni dalla sua approvazione in seconda lettura da parte del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 123, comma 2 della Costituzione.
2. La deliberazione di cui al comma 1, completa del titolo e della data della approvazione, è pubblicata nel testo integrale, preceduto dalla seguente intestazione:

“Deliberazione statutaria della Regione Liguria approvata a norma dell'articolo 123 comma 2 della Costituzione.”.
3. Nello stesso Bollettino, in calce alla delibera-

zione statutaria, è pubblicato un avviso recante notizia che, entro tre mesi dalla pubblicazione, un numero espressamente indicato di elettori della Regione, individuato sulla base dell'ultima revisione delle liste elettorali effettuata per l'elezione del Consiglio regionale in carica, o un quinto dei componenti il Consiglio regionale possono richiedere di procedere a referendum ai sensi dell'articolo 123, comma 3 della Costituzione, secondo le disposizioni di cui alla presente legge e sulla base del seguente quesito referendario:

“Approvate il testo della deliberazione statutaria della Regione Liguria recante, approvata dal Consiglio regionale in data e pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria numero.....del.....?”.

Articolo 2

(Mancata richiesta di referendum e mancata impugnazione governativa)

1. Il Presidente della Giunta regionale procede alla promulgazione della legge approvativa dello Statuto o modificativa dello stesso qualora, scaduti tre mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione statutaria disposta ai sensi dell'articolo 1, non risulti presentata alcuna richiesta di referendum né risulti pendente giudizio di legittimità costituzionale, promosso dal Governo della Repubblica ai sensi dell'articolo 123, comma 2 della Costituzione.

Articolo 3

(Impugnativa del Governo)

1. Il Presidente del Consiglio regionale, entro quindici giorni dalla notifica alla Regione, dispone la pubblicazione dell'avviso dell'avvenuta presentazione del ricorso del Governo della Repubblica volto a promuovere la questione di legittimità costituzionale avverso la deliberazione statutaria.
2. La pubblicazione dell'avviso sospende il termine di tre mesi, previsto dall'articolo 1, comma 3, che riprende a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della decisione assunta dalla Corte Costituzionale. Durante il periodo di sospensione ogni attività

preordinata allo svolgimento del referendum statutario è preclusa.

3. Nel caso in cui la Corte Costituzionale respinga il ricorso, le operazioni referendarie eventualmente compiute prima della sospensione del termine conservano efficacia; al contrario tali operazioni perdono efficacia qualora venga pronunciata l'illegittimità totale della deliberazione statutaria ovvero venga pronunciata l'illegittimità parziale della medesima e le parti dichiarate incostituzionali coincidano con l'oggetto della richiesta referendaria.

Articolo 4

(Iniziativa referendaria degli elettori)

1. Ai fini della presentazione dell'iniziativa referendaria da parte degli elettori e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste, per il referendum abrogativo, dalla legge regionale 28 novembre 1977 n. 44 (norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari).

Articolo 5

(Iniziativa referendaria dei Consiglieri regionali)

1. I Consiglieri regionali che intendono esercitare il diritto loro riconosciuto dall'articolo 123 comma 3 della Costituzione devono sottoscrivere apposita richiesta, autenticata dal Segretario Generale del Consiglio regionale.

Articolo 6

(Disposizioni speciali per lo svolgimento del referendum statutario)

1. La data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il cinquantesimo e il settantesimo giorno successivo al decreto di indizione, che il Presidente della Giunta regionale emana entro sette giorni dalla decisione sull'ammissibilità del referendum, eventualmente unificando richieste referendarie proposte da soggetti diversi.
2. Nel caso in cui, prima del decreto di indizione, venga pubblicata nel Bollettino Ufficiale altra deliberazione statutaria, l'indizione può

essere ritardata oltre i termini previsti, fino ad un massimo di sei mesi, affinché il referendum eventualmente richiesto sulla successiva deliberazione possa svolgersi contestualmente al referendum già richiesto.

3. La deliberazione statutaria sottoposta a referendum è approvata qualora abbia ottenuto la maggioranza dei voti validi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 24 dicembre 2004

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

**NOTE INFORMATIVE
RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE
24 DICEMBRE 2004 N. 31**

Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'iter di formazione della legge

- a) *La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri: F. Bruzzone, F. Amoretti, G. Ronzitti, M. Iacobucci e V. Nesci, in data 4 ottobre 2004, e ha acquisito il numero d'ordine 422;*
- b) *è stata assegnata alla I Commissione, ai sensi degli articoli 23, primo comma e 25, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio;*
- c) *la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta del 17 novembre 2004;*
- d) *è stata esaminata e approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21 dicembre 2004;*
- e) *la legge regionale entra in vigore il 13 gennaio 2005.*

2. Note agli articoli

Nota all'articolo 1:

- *La legge costituzionale 22 novembre 1991 n. 1, che ha sostituito l'art. 123 Cost., è pubblicata nella G. U. 22 dicembre 1999, n. 299;*

Nota all'articolo 4:

- *La legge regionale 28 novembre 1977 n. 44 è pubblicata nel B.U. 14 dicembre 1977, n. 49, p. I - S.O.*

**LEGGE REGIONALE 24 dicembre
2004 n. 32**

Norme per la pubblicazione e la diffusione del Bollettino Ufficiale.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Natura e sede)

1. Il Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, di seguito denominato B.U.R.L., è lo strumento di legale conoscenza delle leggi e dei regolamenti regionali e di tutti gli atti in genere in esso pubblicati, salvo gli effetti ricollegati ad altre forme di conoscenza e pubblicità previste dall'ordinamento vigente.
2. Al fine di garantire la più rapida informazione e rendere maggiormente agevole l'accesso, il B.U.R.L. è altresì diffuso attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici.
3. Il B.U.R.L. è pubblicato a cura della Presidenza del Consiglio regionale e ha sede presso la struttura consiliare competente alla direzione, redazione e amministrazione dello stesso.

Articolo 2

(Articolazione)

1. Il B.U.R.L., in relazione alla tipologia degli atti pubblicati, è diviso in quattro parti.

Articolo 3

(Contenuti della parte prima)

1. Nella parte prima sono pubblicati:
 - a) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
 - b) le leggi e i regolamenti regionali;
 - c) le sentenze e le ordinanze della Corte Costituzionale relative a leggi della Regione, a leggi statali o di altra Regione impugnate dalla Regione Liguria, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevino questioni di legittimità costituzionale di leggi della Regione;
 - d) le comunicazioni e gli atti relativi a referendum abrogativi di leggi o provvedimenti regionali;
 - e) gli estremi di leggi, decreti ed altri atti dello Stato di particolare interesse per la Regione, nonché quelli degli atti della Unione Europea di interesse regionale.
2. Gli atti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono pubblicati integralmente.

Articolo 4

(Contenuti della parte seconda)

1. Nella parte seconda sono pubblicati:
 - a) le deliberazioni del Consiglio regionale;
 - b) le deliberazioni della Giunta regionale;
 - c) le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
 - d) i decreti del Presidente della Giunta regionale;
 - e) i decreti dei Direttori generali e dei dirigenti regionali;
 - f) i comunicati ufficiali degli organi regionali qualora interessino la generalità dei cittadini;
 - g) le circolari relative all'applicazione di leggi o atti amministrativi regionali;

h) gli atti degli enti locali e di enti pubblici o di altri enti ed organi la cui pubblicazione è prevista in leggi o regolamenti dello Stato o della Regione.

2. Gli atti di cui al comma 1 lettere b), c), d), e) e h) sono pubblicati sulla base di espressa previsione legislativa o regolamentare o, in casi particolari, quando sussista una fondata esigenza di pubblica conoscenza dell'atto.
3. La pubblicazione avviene, di norma, per estratto o per sunto, salvo il caso in cui le specifiche norme che ne prevedono la pubblicazione stabiliscano diversamente; il sunto o l'estratto sono redatti a cura del soggetto che richiede la pubblicazione.

Articolo 5

(Contenuti della parte terza)

1. La parte terza è divisa in due sezioni.
2. Nella prima sezione sono pubblicati gli Statuti degli enti locali della Regione e le loro modificazioni.
3. Nella seconda sezione sono pubblicate per estratto, redatto dal soggetto richiedente, le relazioni annuali del Difensore Civico regionale e dei Difensori Civici provinciali e comunali.

Articolo 6

(Contenuti della parte quarta)

1. La parte quarta è divisa in due sezioni.
2. Nella prima sezione sono pubblicati:
 - a) i bandi di concorso agli impieghi regionali o in altri enti pubblici;
 - b) i bandi di gara d'appalto;
 - c) i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, di contributi, di sovvenzioni, di benefici economici o finanziari;
 - d) gli avvisi della Regione, degli enti locali e di enti pubblici o di altri enti ed organi la cui pubblicazione è prevista per legge;

e) le tariffe per erogazione di servizi.

3. Nella seconda sezione sono pubblicati gli accordi di programma nonché altri atti di procedura negoziata di interesse regionale.

Articolo 7

(Lavori preparatori, note e testi coordinati)

1. In calce ai testi di legge sono pubblicati la sintesi dei lavori preparatori ed eventuali note utili al fine di rendere più agevole la lettura delle norme.
2. Fermo restando il valore e l'efficacia delle originarie fonti normative, qualora una legge o un regolamento regionale abbia subito numerose e complesse modifiche può essere disposta la pubblicazione nella parte prima del B.U.R.L. del testo dell'atto coordinato con le modifiche stesse.
3. Agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 provvede il Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale, sentite, ove necessario, le competenti strutture della Giunta regionale.

Articolo 8

(Avviso di rettifica ed errata corrige)

1. Qualora il testo dell'atto trasmesso per la pubblicazione al B.U.R.L. contenga errori materiali o l'atto pubblicato presenti difformità rispetto al testo trasmesso per la stampa si provvede, anche d'ufficio, alla correzione mediante la pubblicazione di un comunicato, denominato rispettivamente avviso di rettifica o errata corrige, che indica la parte erronea e la sua esatta formulazione; se del caso, si provvede alla ripubblicazione dell'intero testo.

Articolo 9

(Periodicità della pubblicazione)

1. Il B.U.R.L. ha periodicità settimanale e si pubblica di regola il mercoledì; nel caso che tale giorno coincida con festività la pubblicazione avviene il primo giorno successivo non festivo.
2. Le quattro parti del B.U.R.L. sono pubblicate in fascicoli separati, con distinta numerazio-

ne progressiva delle pagine. La vendita, sia in abbonamento che per singoli numeri, può avvenire separatamente.

3. I supplementi straordinari e la raccolta delle disposizioni normative di cui all'articolo 12 sono venduti separatamente e non sono compresi nell'abbonamento ordinario.

Articolo 10

(Richiesta e termini di pubblicazione)

1. La pubblicazione degli atti degli organi e delle strutture regionali è richiesta direttamente al dirigente della struttura di cui all'articolo 1 comma 3 da parte degli organi o delle strutture regionali stesse.
2. La pubblicazione degli atti di amministrazioni ed enti non regionali, richiesta direttamente al dirigente della struttura di cui al comma 1, deve indicare il riferimento normativo che ne prescrive la pubblicazione; alla richiesta devono essere altresì allegati:
 - a) il documento originale, debitamente sottoscritto;
 - b) due copie dell'atto da pubblicare;
 - c) copia della ricevuta del versamento, qualora dovuto, delle tariffe di inserzione riportate nella prima pagina del Bollettino, da effettuarsi esclusivamente a mezzo di conto corrente postale intestato al B.U.R.L.
3. Gli atti sono anticipati, di norma, per via telematica; in tale caso alla lettera di richiesta deve essere allegato il solo originale dell'atto da pubblicare.
4. Gli atti acquisiti ai fini dell'applicazione della presente legge dalla struttura di cui al comma 1 entro la giornata del mercoledì sono pubblicati di norma nel Bollettino Ufficiale di due mercoledì successivi, salvo che specifiche disposizioni prevedano termini diversi o che una particolare e motivata urgenza imponga termini più brevi.

Articolo 11

(Costi di pubblicazione)

1. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione:

- a) quando è richiesto dagli organi e strutture della Regione;
 - b) quando la pubblicazione sia prevista da leggi o da regolamenti regionali.
2. In tutti gli altri casi la pubblicazione è effettuata a spese del soggetto nel cui interesse è prevista.

Articolo 12

(Supplementi, indici e raccolta delle disposizioni normative)

1. Oltre ai fascicoli ordinari possono essere pubblicati, qualora lo richiedano particolari esigenze, supplementi ordinari e straordinari che recano lo stesso numero e data di pubblicazione del corrispondente fascicolo ordinario, il cui sommario ne reca notizia.
2. Sono, in ogni caso, pubblicati su supplementi straordinari i bilanci annuali e pluriennali nonché il rendiconto della Regione.
3. Annualmente viene pubblicato l'indice, analitico e cronologico, al fine di facilitare la ricerca degli atti pubblicati.
4. A cura della struttura consiliare competente in materia legislativa, in raccordo con la competente struttura della Giunta regionale, si provvede alla pubblicazione, di norma con cadenza annuale, della raccolta delle leggi e dei regolamenti regionali.

Articolo 13

(Determinazioni dell'Ufficio di Presidenza)

1. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono determinati:
 - a) le caratteristiche ed il formato del B.U.R.L.;
 - b) la tiratura, stabilita in maniera distinta per le singole parti pubblicate separatamente;
 - c) le modalità di vendita al pubblico, ivi compreso il prezzo degli abbonamenti;
 - d) le tariffe di inserzione;

- e) la disciplina della diffusione del B.U.R.L. in via telematica;
- f) l'elenco degli Enti, organismi e persone cui il B.U.R.L. è inviato gratuitamente, per parte ed in copia singola.

Articolo 14

(Direttore responsabile)

1. Il direttore responsabile è un dirigente regionale, nominato con decreto del direttore generale del Consiglio regionale, da iscriversi nell'elenco speciale annesso all'albo professionale dei giornalisti.

Articolo 15

(Appalto)

1. L'appalto della stampa del B.U.R.L. è affidato in base ad apposito capitolato d'onori a norma della vigente legislazione statale e regionale sui procedimenti contrattuali e del Regolamento di contabilità del Consiglio regionale.

Articolo 16

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con lo stanziamento dell'U.P.B. 1.101 "Spesa per l'Assemblea legislativa regionale" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Articolo 17

(Abrogazione)

1. È abrogata la legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75 (pubblicazione e diffusione del Bollettino Ufficiale della Regione Liguria) ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 24 dicembre 2004

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

**NOTE INFORMATIVE
RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE
24 DICEMBRE 2004 N. 32**

Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'iter di formazione della legge

- a) *La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri: F. Bruzzone, F. Amoretti, G. Ronzitti, M. Iacobucci e V. Nesci, in data 13 settembre 2004, e ha acquisito il numero d'ordine 420;*
- b) *è stata assegnata alla I Commissione, ai sensi degli articoli 23, primo comma e 25, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio;*
- c) *la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta del 17 novembre 2004;*
- d) *è stata esaminata e approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21 dicembre 2004;*
- r) *la legge regionale entra in vigore il 13 gennaio 2005.*

2. Note agli articoli

Nota all'articolo 17:

- *La legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75 è pubblicata nel B.U. 28 dicembre 1988, n. 52 - S.O.*

3. Struttura di riferimento

Settore Organizzazione Risorse Umane e Strumentali

**LEGGE REGIONALE 24 dicembre
2004 n. 32**

Proroga dei termini stabiliti dall'arti-

colo 6, commi 1 e 4 della legge regionale 29 marzo 2004 n. 5, come modificata dalla legge regionale 24 settembre 2004 n. 17.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Proroga di termini)

1. All'articolo 6, commi 1 e 4, della legge regionale 29 marzo 2004 n. 5 recante disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 (disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici), come convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 e modificato dalla legge 24 dicembre 2003 n. 350 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), concernenti il rilascio della sanatoria degli illeciti urbanistico - edilizi, come modificata dalla legge regionale 24 settembre 2004 n. 17, il termine del 31 dicembre 2004 è prorogato al 30 giugno 2005.
2. All'articolo 6, comma 4 della l.r. 5/2004 le parole «e corredata dalla prova dell'avvenuto versamento di una somma pari a euro 600,00» sono sostituite dalle seguenti: "mentre entro il 31 dicembre 2004 deve essere comunque effettuato il versamento di una somma pari a euro 600,00".

Articolo 2

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 24 dicembre 2004

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

**NOTE INFORMATIVE
RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE
24 DICEMBRE 2004 N. 33**

Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'iter di formazione della legge

- a) La Giunta regionale su proposta dell'Assessore Franco Orsi ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 149 in data 14 dicembre 2004;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 16 dicembre 2004, e ha acquisito il numero d'ordine 439;
- c) è stato assegnato alla IV Commissione, ai sensi dell'art. 23, primo comma, del Regolamento interno;
- d) la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 21 dicembre 2004;
- e) è stato esaminato e approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 21 dicembre 2004;
- f) la legge regionale entra in vigore il 30 dicembre 2004.

2. Relazione al consiglio regionale

Relazione di maggioranza (Consigliere Giovanni Macchiavello)

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

con il presente disegno di legge, la Regione Liguria apporta ulteriori modifiche all'originario testo normativo in materia di sanatoria degli illeciti urbanistico-edilizi, già successivamente modificato con legge regionale n. 17 del 24 settembre 2004. La legge di sanatoria, infatti, era stata modificata all'articolo 6, in particolare per consentire una proroga di termini per la definizione dei procedimenti di condono edilizio pregressi, dilazionando i tempi dal 30 settembre 2004 al 31 dicembre 2004.

Ad oggi la Regione, accogliendo anche numerose richieste provenienti dagli Enti locali e dagli Ordini interessati, ha concordato un'ulteriore proroga dei termini al 30 giugno 2005, per agevolare la produzione dei documenti integrativi previsti al comma 1 e la presentazione dell'attestato previsto al comma 3, fermo restando il versamento da parte dell'interessato della quota stabilita al comma 4 entro il 31 dicembre 2004. Auspico, pertanto, che il suddetto disegno di legge sia accolto ad ampia maggioranza di voti da parte dell'Assemblea regionale, allo scopo di pervenire in tempi rapidi alla definizione e conclusione dei procedimenti in materia.

3. Note agli articoli

Note all'articolo 1

- La legge regionale 29 marzo 2004 n. 5 è pubblicata nel B.U. 31 marzo 2004, n. 3, p.I;
- il decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 è pubblicato nella G.U. 2 ottobre 2003, n. 229, S.O.;
- la legge 24 novembre 2003, n. 326 è pubblicata nella G.U. 25 novembre 2003, n. 274, S.O.;
- la legge 24 dicembre 2003, n. 350 è pubblicata nella G.U. 27 dicembre 2003, n. 299, S.O.;
- la legge regionale 24 settembre 2004 n. 17 è pubblicata nel B.U. 29 settembre 2004, n. 8, p.I.

4. Struttura di riferimento

Dipartimento Pianificazione Territoriale, Paesistica e Ambientale

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2004 n. 34

Proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 e modifiche alla legge regionale 12 marzo 2003 n. 8.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Proroga di termini)

1. Il periodo quinquennale 1995 - 1999 di validità della classificazione degli esercizi ricettivi, di cui alla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive) e successive modificazioni, scadente il 31 dicembre 2003 è prorogato al 31 dicembre 2005.
2. Durante il periodo di cui al comma 1, possono essere comunque classificate tutte le strutture, a semplice richiesta del titolare dell'esercizio, secondo i criteri fissati dalla legislazione vigente.

Articolo 2

(Modifiche alla legge regionale
12 marzo 2003 n. 8)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 marzo 2003 n. 8 "Termini per la presentazione delle denunce dei prezzi per gli stabilimenti balneari e proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive)" sono inseriti i seguenti commi:

«1 bis. Qualora esigenze eccezionali lo rendano necessario, la Giunta regionale può autorizzare integrazioni alle comunicazioni di cui al comma 1 relativamente alle determinazioni delle tariffe.

1 ter. Per gli anni successivi al 2004, la Giunta regionale può modificare, con proprio provvedimento, il termine di cui al comma 1."

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 24 dicembre 2004

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2004 N. 34

Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1 Dati relativi all'iter di formazione della legge

- a) La Giunta regionale su proposta dell'Assessore Gianni Plinio ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 126 in data 18 dicembre 2003;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 22 dicembre 2003, dove ha acquisito il numero d'ordine 380;
- c) è stato assegnato alla III Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento interno del Consiglio;
- d) la III Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 13 dicembre 2004;
- e) è stato esaminato e approvato da Consiglio regionale nella seduta del 21 dicembre 2004;
- f) la legge regionale entra in vigore il 13 gennaio 2005.

2. Relazioni al consiglio regionale

Relazioni di maggioranza (Consigliere G. Barci)

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

La validità dell'attuale periodo di classificazione delle strutture ricettive definite dalla legge regionale n. 4 marzo 1982 n.11 e s.m. è scaduto il 31 dicembre 2003, per effetto della proroga disposta dalla legge regionale 12 marzo 2003 n. 8. L'intento iniziale era di portare in approvazione un provvedimento relativo alla classificazione delle strutture ricettive di cui sopra unitamente alla P.D.L. n. 172/01 "Testo unico in materia di strutture ricettive e balneari", di iniziativa consiliare. Successivamente, tuttavia, esigenze di adeguamento normativo hanno spinto la Giunta regionale ad approvare e proporre, a far corso dal marzo 2003 e con provvedimenti successivi, una serie di emendamenti alla suddetta alla P.D.L. n. 172/01. Il provvedimento, attualmente all'esame della III Commissione Consiliare risulta assai complesso, tanto da richie-

dere la costituzione di una Commissione ristretta ad hoc incaricata di elaborare un nuovo testo; per tale motivo si prevede che l'iter approvativo istituzionale non possa essere concluso entro il corrente anno. Il testo rimanderà la definizione dei parametri tecnici, dei requisiti e dei servizi ad un Regolamento attuativo che dovrà essere approvato nei mesi successivi all'approvazione del Testo unico. Per i motivi sopra esposti emerge chiaramente l'esigenza di prorogare al 31 dicembre 2005 la validità del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11, onde evitare che una laboriosa procedura di riclassificazione venga attuata dalle Province alla vigilia di una sostanziale riforma degli standard. Ciò, infatti, porterebbe ad una inevitabile ripetizione delle operazioni appena effettuate, con evidente aggravio sia per le Province sia per l'imprenditore cui è richiesto di partecipare attivamente al procedimento amministrativo. Per i motivi in precedenza delineati si auspica, pertanto, che il presente disegno di legge, possa essere suffragato da unanimi consensi.

Relazione di minoranza (Consigliere N. Alonzo)

Incomprensibile e intollerabile l'atteggiamento della Giunta regionale che approva alla fine del 2003 il provvedimento di reiterata proroga, che va avanti dal 2000 sulla classificazione delle strutture turistiche ricettive, e non si comprende per quale motivo il provvedimento viene portato in discussione nella Commissione competente solo nel dicembre 2004. Sono dunque cinque anni che le Province si trovano di fronte a successive proroghe per l'esercizio delle loro competenze e nel 2004 le stesse sono state espletate attraverso una circolare dell'Assessorato in carenza della effettiva proroga sulla classificazione. Inoltre è stato evidenziato come nella proroga in oggetto sia stato altresì inserito l'art. 1 bis che affronta il tema dei canoni demaniali, conseguenza dell'aumento del 300% stabilito dal Governo con la legge finanziaria del 2004. Il voto contrario è motivato dalle inadempienze della Giunta e dalla sua incapacità a conseguire con il Governo gli obiettivi più volte ribaditi in sede di Consiglio regionale, pur considerando che a fronte del fallimento della Giunta la declassificazione delle aree demaniali costituisce il minor danno nei confronti delle strutture balneari pesantemente colpite dall'aumento del Governo.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1:

- La legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 è pubblicata nel B.U. 17 marzo 1982, n. 11, p.I - S.O.

Nota all'articolo 2

- La legge regionale 12 marzo 2003 n. 8 è pubblicata nel B.U. 19 marzo 2003, n. 5, p.I.

4. Struttura di riferimento

Settore Politiche Turistiche

REGOLAMENTO REGIONALE 24 dicembre 2004 n. 2

Regolamento per la disciplina dei criteri di accesso al fondo regionale di cui all'articolo 10 bis della legge regionale 5 agosto 1987 n. 25 (contributi regionali per il recupero edilizio abitativo e altri interventi programmati).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione

EMANA

il seguente regolamento regionale:

Articolo 1

(Fondo regionale)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri per l'accesso al fondo regionale istituito dall'articolo 10 bis della legge regionale 5 agosto 1987 n. 25, come modificata dalla legge regionale 27 ottobre 2003 n. 26.
2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato ai soggetti economicamente più deboli quale contributo a fronte dell'onere finanziario ad essi derivante dall'imposizione dei lavori di manutenzione della facciata dell'immobile in cui risiedono.

Articolo 2

(Requisiti per l'accesso)

1. Possono accedere ai contributi del fondo i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) non proprietà su tutto il territorio nazionale di altro alloggio oltre a quello sul quale devono essere effettuati i lavori di manutenzione;
 - b) residenza nell'alloggio interessato dai lavori al momento della imposizione della manutenzione;
 - c) reddito del nucleo familiare non superiore al limite fissato per l'accesso in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica vigente al 1/1/2004; il reddito del nucleo familiare va calcolato in base alle modalità di cui al decreto legislativo 31/3/1998 n. 109 (certificazione ISEE). A partire dal 2005, fatte salve diverse determinazioni in materia di edilizia residenziale pubblica, il limite di reddito è aggiornato annualmente sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi al 30 giugno dell'anno precedente;
 - d) inserimento dell'immobile nell'ambito territoriale del "progetto colore" di cui all'articolo 18 quinquies della l.r. 25/87;
 - e) notifica del provvedimento comunale di ingiunzione ad eseguire i lavori di rifacimento dei prospetti.

Articolo 3

(Modalità di presentazione dell'istanza)

1. I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, nei termini previsti dalla procedura stabilita dalla Regione in osservanza dell'articolo 18 sexies comma 2 della l.r. 25/87, presentano al Comune competente la richiesta di accesso al fondo regionale di cui al presente regolamento.
2. A tal fine i richiedenti dichiarano la sussistenza delle condizioni di accesso riportate

all'articolo 2 ed allegano l'attestazione rilasciata dall'INPS contenente il calcolo dell'indicatore della situazione economica (ISE) e dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Articolo 4

(Attività di competenza comunale)

1. Il Comune formula la graduatoria delle richieste di accesso al fondo pervenute in tempo utile, sulla base dell'indicatore ISEE desunto dall'attestazione dell'INPS.
2. La posizione in graduatoria è determinata dal valore più basso dell'indicatore di cui sopra, che evidenzia la maggiore situazione di disagio economico.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria a norma dell'articolo 55 dello Statuto ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione.

Dato a Genova, addì 24 dicembre 2004

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

AVVISO

Legge regionale 10 luglio 2003 n. 21 (interventi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione), pubblicata nel B.U. 30 luglio 2003 n. 11 - parte I: esito favorevole esame di compatibilità da parte della Commissione Europea.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge in oggetto, si pubblica il presente

AVVISO

La Commissione Europea, con nota 20 dicembre 2004 C (2004) 5477 indirizzata al Ministero degli Affari Esteri, ha deciso di considerare compatibile con il Tratto CE la misura di aiuto notificata.

